



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2016**

Disposizioni per il contrasto della violenza domestica e la tutela delle vittime di reati particolarmente violenti

ONOREVOLI SENATORI. – La violenza contro le donne è, ancora ad oggi, un fenomeno particolarmente grave e tristemente diffuso. Secondo i dati Istat, in Italia 6.788.000 donne hanno subito, nel corso della propria esistenza, forme di violenza fisica o sessuale (31,5 per cento delle donne tra i sedici e i settanta anni): il 20,2 per cento ha subito violenza fisica, il 21 per cento violenza sessuale, il 5,4 per cento forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Nello specifico, i dati riportano numeri impressionanti, ovvero 652.000 le donne che hanno subito stupri e 746.000 le vittime di tentati stupri.

Seppur negli ultimi anni il numero di violenze risulta essere in leggera diminuzione, deve evidenziarsi che dal 2006 si registra un aumento della gravità degli episodi. Nello specifico si è verificato un aumento progressivo delle azioni violente da parte del *partner* che hanno provocato lesioni gravi alle vittime (dal 26,3 al 40,2 per cento), fino all'aumento del numero di donne che hanno seriamente rischiato di perdere la vita (dal 18,8 del 2006 al 34,5 per cento del 2014). Sempre secondo i dati statistici esaminati, 3.466.000 donne hanno subito episodi di *stalking* e, tra queste, il 16,1 per cento è rappresentato da donne italiane. Nello specifico, di queste ultime, 1.524.000 sono rimaste vittime del proprio ex *partner*, mentre 2.229.000 hanno subito violenza da parte di sconosciuti.

Sul fenomeno e sulla urgente necessità di rimedi adeguati per la prevenzione e la repressione nonché per la tutela delle vittime, frequenti ed incisivi sono i moniti che arrivano dall'ordinamento sovranazionale. Numerose convenzioni dell'ONU affermano e

ribadiscono i diritti delle donne, da ultimo, la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

L'azione legislativa nazionale di prevenzione e di contrasto della violenza sulle donne ha segnato tappe importanti nella storia giuridica, sociale e culturale del fenomeno in esame soprattutto da quando con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, il legislatore italiano è intervenuto con forza sulle norme del codice penale in materia di reati sessuali. Nello specifico la legge ha ricondotto i delitti sessuali dalla categoria dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume alla categoria dei delitti contro la libertà personale, in maniera tale da attribuirgli un ambito di applicazione più vasto rispetto a quello tradizionale.

L'intervento legislativo non ha solo innovato i profili di accertamento e di repressione di una categoria di reati particolarmente gravi ma, soprattutto, ha segnato l'inizio di un nuovo approccio, sociale e culturale ancor prima che giuridico, basato sull'azione combinata di più strategie aventi un unico fine.

Il nuovo percorso intrapreso dal legislatore è andato avanti con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», con il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori (cosiddetto *stalking*), di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale. Contestualmente all'introdu-

zione della nuova fattispecie penale, al fine di assicurare una più adeguata protezione alla vittima del reato nella prospettiva della strategia combinata cui poc' anzi si faceva riferimento, il legislatore ha ravvisato l'opportunità di agire su più fronti. Da un lato, ha deciso di ampliare lo spettro delle misure cautelari coercitive inserendo, tra loro, il «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (articolo 282-ter del codice di procedura penale); dall'altro, ha introdotto una misura preventiva volta a conferire al questore il potere di muovere una sorta di rimprovero al presunto *stalker* affinché desista dal tenere condotte persecutorie.

Da ultimo il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha introdotto una serie di misure per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere. Nello specifico, il provvedimento ha modificato il codice penale e quello di procedura penale ampliando, al contempo, le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica. Il testo, inoltre, ha messo in campo risorse per finanziare un piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio. Le principali novità riguardano la relazione affettiva: rilevante sotto il profilo penale che è ravvisata nella relazione tra due persone, a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso).

Più specificamente la novella legislativa positivizza la nozione di «violenza domestica» individuata in «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Per quanto riguarda la violenza assistita, il codice si arricchisce di una

nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica, commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Quanto all'aggravante per lo *stalking* commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio. L'intervento ha comportato, inoltre, l'inserimento al codice di procedura penale dell'articolo 384-bis, rubricato «Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare», ai sensi del quale «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni».

Ripercorsa così, in termini sommari, l'evoluzione della legislazione italiana in materia di violenza contro le donne è giunto però il momento di dare un ulteriore impulso alla risposta dello Stato, considerati i numeri statistici, ancora preoccupanti, riportati in premessa.

Il presente disegno di legge si pone pertanto in tale direzione, andando ad intervenire nel solco di una strategia d'azione legislativa che affonda le sue radici nella riforma del 1996 e nei provvedimenti successivi con spirito di maggior valorizzazione e di maggior efficacia delle misure.

A tal fine si introducono una serie di modifiche normative che vanno ad incidere su più fronti, sia sotto il profilo civile che penale, nella prospettiva concreta di creare una più ampia ed articolata tutela. In tal senso la novella legislativa si pone in continuità con i provvedimenti, più o meno recenti, emanati nell'azione legislativa di contrasto alla violenza di genere, rafforzandoli e proprio su tale presupposto utilizza la nozione di violenza domestica di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 introdotta con il pacchetto normativo in tema di femminicidio ai soli fini delle misure di prevenzione per condotte violente. Secondo un preciso percorso logico ciascuna modifica prospettata, infatti, si pone l'obiettivo di rendere operativo ed efficace tale nuovo concetto nell'ordinamento giuridico, sia sotto il profilo civile che penale.

L'articolo 1 modifica il codice penale estendendo, per fattispecie di reato riconducibili all'ambito della violenza domestica così come delineato nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, il termine per proporre querela da tre a sei mesi. La modifica si innesta in una situazione concreta ricorrente in cui le donne vittime di violenza domestica non trovano il coraggio o sono impossibilitate a denunciare il proprio aggressore nell'immediatezza dei fatti. La modifica proposta si pone sulla scorta di quanto già introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, e dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 che, rispettivamente avevano esteso i termini per proporre querela per i reati di violenza sessuale e di *stalking*. Su tale presupposto si propone pertanto in questa sede di ricomprendere nel termine ampio per proporre querela una serie più ampia di reati che vanno dalla semplice minaccia anche non reiterata fino laddove gli stessi siano riconducibili all'ambito della violenza domestica così come delineata

dall'articolo 3 del più volte citato decreto-legge n. 93 del 2013. L'obiettivo concreto è quello di consentire alle vittime di far emergere situazioni di violenza che potrebbero nel tempo aumentare sia in termini di reiterazione che di gravità.

L'articolo 2 interviene sul codice di procedura penale al fine di predisporre un'adeguata ed efficace risposta sanzionatoria da parte dell'ordinamento nazionale a fenomeni violenti molto ricorrenti. Secondo quanto introdotto con il nuovo testo l'autore di uno dei reati riconducibili nell'ambito di violenza domestica non potrà accedere ai riti alternativi di natura premiale previsti dal codice di procedura penale. Nello specifico la norma, andando ad intervenire sugli articoli 438 e 444 esclude gli autori di siffatti reati dalla sfera dei soggetti che possono accedere al rito abbreviato ed alla applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento). L'obiettivo è quello di evitare che gli autori di reati particolarmente violenti usufruiscono di diminuzioni, anche notevoli, di pena.

L'articolo 3 esplica la sua portata innovativa in ambito civilistico. La modifica prospettata è finalizzata ad evitare che il coniuge che ha ucciso l'altro coniuge possa entrare in possesso dei beni dello stesso. A tal fine si interviene dapprima, in via temporanea, con la sospensione della successione per tutta la durata del processo ed in un secondo momento, in via definitiva, con la dichiarazione dell'indegnità a succedere nel momento in cui interviene la sentenza di condanna per omicidio. Tale intervento si pone l'obiettivo di superare la situazione attuale in cui l'indegnità deve essere accertata con apposita procedura giudiziale solo a seguito dell'intervenuta condanna in sede penale.

L'articolo 4 si occupa delle conseguenze di situazioni di violenza particolarmente gravi. La norma introduce l'ipotesi di sospensione, che va ad aggiungersi all'ipotesi di esclusione definitiva già esistente, del

meccanismo di legge che prevede la reversibilità della pensione per il coniuge superstite, autore dell'omicidio consumato o tentato nei confronti dell'altro coniuge.

L'articolo 5 si concentra invece sulla tutela delle vittime di violenza andando a modificare in senso più ampio l'ambito di applicazione del cosiddetto gratuito patrocinio. Nello specifico la modifica estende l'area di ammissione, per la persona offesa, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito di cui al comma 1 dello stesso articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. La norma, già oggetto di revisione e di ampliamento a seguito di inter-

venti legislativi a sostegno delle donne vittime di violenza, prevedeva infatti un elenco di reati che consentivano l'accesso della persona offesa in deroga al tetto massimo reddituale fissato dal legislatore del 2002, a questi si aggiungono il reato di percosse e quello di lesioni personali, ove commessi nell'ambito di violenza domestica.

Nella stessa prospettiva di maggior tutela si introduce inoltre una ipotesi di nuovo conio in base alla quale anche gli eredi della vittima di omicidio, figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, possono usufruire del patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 124 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il termine di cui al primo comma è di sei mesi se il fatto debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 605, 609, 610, 612 ove commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119».

## Art. 2.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 575, 582 secondo comma, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, del codice penale, ove commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119».

2. All'articolo 444 del codice di procedura penale dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«1-quater. Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119».

Art. 3.

*(Modifiche al codice civile)*

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 463-*bis*. Il coniuge è sospeso dalla successione dal momento dell'iscrizione della notizia di reato per l'omicidio consumato o tentato nei confronti dell'altro coniuge fino al provvedimento di archiviazione o alla sentenza di proscioglimento.

Art. 463-*ter*. Quando pronuncia sentenza di condanna per l'omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge il giudice penale dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».

Art. 4.

*(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 125)*

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* è sospeso nei confronti del coniuge sottoposto ad indagini ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale per l'omicidio consumato o tentato nei confronti dell'altro coniuge fino al provvedimento di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento».

## Art. 5.

*(Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. All'articolo 76, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4-*ter*, dopo le parole: «del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonché dai reati di cui agli articoli 581, 582, 583, 605, 610, 612 del codice penale ove commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,»;

*b)* dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto il seguente:

«4-*quater*. I figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti del coniuge vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale possono essere ammessi al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti».